

Pubblicato il 04/06/2020

N. 04165/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03976/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3976 del 2020, proposto da Amplifon S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

contro

Roma Capitale, Regione Lazio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

e previa pronuncia di misure cautelari monocratiche ex art. 56 d.lgs. 104/2010

a) dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 92 del 15/05/2020 recante 'Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione

del COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive';

b) quale atto presupposto, dell'ordinanza n. Z00037 del Presidente della Regione Lazio emessa il 30/04/2020 e recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica';

c) laddove occorrer possa, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica';

d) laddove ancora occorrer possa, quale atto presupposto, dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 91 del 07/05/2020 avente ad oggetto: 'Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive';

e) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con i precedenti;

per l'accertamento e la dichiarazione

del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria,

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Visto il ricorso in epigrafe e tenuto conto che lo stesso:

- è stato notificato alla Parti Pubbliche intimate, a mezzo pec, il 03.6.2020 e sotto la stessa data depositato, in via informatica, alle h. 17.04; quindi è stato “esportato” a questo Giudice per gli adempimenti di competenza in data 04.6.2020;
- è corredato, oltre che da istanza cautelare ex art.55 C.p.a., da istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 del medesimo Codice;
- è mirato, con riguardo alla prima di dette due istanze, alla sospensione interinale delle ordinanze Sindacali e Regionali in epigrafe indicate;

Considerato che l'impugnativa di cui trattasi, concentrata in particolare sull'ordinanza sindacale n.92 del 15.5.2020 (che ha effetto nel solo periodo dal 18 maggio al 21 giugno) non “brilla” per tempestività (il ricorso, come sopra segnalato, è stato depositato il 04.6.2020 alle h. 17.04); tant'è che la Sezione, come peraltro professionalmente rappresentato dalla ditta ricorrente, ha già definito incidente cautelare avente ad oggetto l'impugnativa dei medesimi atti, con ordinanza adottata all'udienza camerale del 26 maggio decorso;

Considerato, inoltre, che la diversità dei profili censori prospettati nel corrente gravame (diversità e correlata fondatezza evocate a supporto della sospensione interinale invocata) rispetto a quello già cautelatamente deliberato dalla Sezione, ne rendono quantomeno opportuno se non doveroso il preliminare vaglio collegiale; e tanto anche perché è possibile accogliere la parimenti azionata istanza di abbreviazione dei termini e quindi fissare, tempestivamente, per tale disamina, la camera di consiglio del 16 giugno 2020 (fermo restando che la trattazione potrà aver luogo solo ove curati gli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art.53 C.p.a. in modo da consentire il rispetto del termine a difesa ivi disciplinato);

P.Q.M.

- Respinge, per le ragioni declinate in parte motiva, l'istanza ex art.56 C.p.a.

- Accoglie l'istanza ex art.53 C.p.a. di cui alla parte motiva e per l'effetto:
- riduce sino alla metà il termine (di giorni 20) previsto dall'art.55 c.5 del C.p.a;
- fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.6.2020;
- onera parte istante della notificazione del presente decreto alle parti in causa entro le ore 21.00 del 05.6.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2020.

Il Presidente
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO